

I chiarimenti ministeriali sulla nuova procedura di segnalazione certificata dell'attività

Una Scia snella per le imprese

Le asseverazioni dei tecnici non sono sempre necessarie

Pagina a cura
DI MARIA PIA MIANI*

Avvio di nuove attività imprenditoriali con procedura snella. Nell'ambito della «Scia», la nuova segnalazione certificata di inizio attività, non è infatti sempre indispensabile presentare, assieme alla segnalazione certificata, le asseverazioni dei tecnici abilitati. Il chiarimento è contenuto in due circolari di due diversi ministeri: la prima nota dell'ufficio legislativo del ministero della semplificazione normativa (prot. n. 1772 del 12 novembre 2010), la seconda del ministero dello sviluppo economico (prot. n. 14839 del 28 gennaio 2011). Confermando quanto già sostenuto dalla più autorevole dottrina, e smentendo interpretazioni più restrittive seguite dagli operatori in un primo momento, i due ministeri precisano che il regime della Scia non è affatto peggiorativo rispetto alla Dia (dichiarazione inizio attività) perché il nuovo articolo 19 della legge n. 241/90 non impone un automatico obbligo di presentazione delle asseverazioni tecniche assieme alla Scia, ma semplicemente individua le possibili casistiche documentali di cui la Scia può corredarsi.

L'avvio di attività con la Scia. L'inizio di un'attività produttiva di un bene o di un servizio sottoposta a Scia potrà avvenire sulla base o delle autocertificazioni, o delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dall'esercente, oppure, se richiesto dalla normativa speciale che regola quella attività, dalle asseverazioni di uno o più tecnici abilitati.

Il previgente articolo 19 della legge n. 241/90 prevedeva già che la Dia fosse corredata dalle autocertificazioni, certificazioni ed attestazioni «normativamente richieste», ciò che secondo il ministero della semplificazione «implicava l'applicazione, secondo i casi, delle relative normative di settore, nelle quali erano previsti gli specifici documenti da presentare a corredo della Dia».

Con la circolare 1772/2010 del ministero della semplificazione normativa si precisa che il nuovo art. 19 deve essere inteso come

una disposizione di principio rispetto alle normative di settore che individuano nel dettaglio la documentazione necessaria che di volta in volta deve essere allegata alla segnalazione certificata.

Sul tema delle asseverazioni è intervenuta anche la regione Friuli-Venezia Giulia/Direzione centrale lavoro formazione commercio e pari opportunità che con nota prot. n. 20666/P-com -4-8 del 17/11/10 ha risposto a un quesito formulato da un comune della regione sulla presunta obbligatorietà di allegare sempre le asseverazioni alle Scia presentate.

La direzione commercio ha risposto negativamente al quesito, premettendo quanto affermato dal comma 3 dell'art. 47 del dl n. 78/10: tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 (per i quali è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni) sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge.

Quindi ha effettuato una lettura sistematica delle norme, argomentando che:

1. anche con riferimento all'istituto della Scia, sono utilizzabili, da parte dell'interessato, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà in relazione a tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 dpr n. 445/00, per i quali, tra l'altro, nemmeno la nuova normativa prescrive un generale obbligo di tecnica attestazione o asseverazione;

2. le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati vanno allegate alla Scia nella misura in cui queste attengano a fattispecie concernenti un giudizio di natura valutativa che il privato non può effettuare, e che, pertanto, deve provenire da un soggetto a specifica competenza qualificata.

In buona sostanza già la regione Friuli-Venezia Giulia è giunta alla conclusione che lo spirito del legislatore di riforma della legge n. 241 non era certo quello di stravolgere in senso negativo le possibilità offerte al privato imprenditore nel certificare l'inizio dell'attività, obbligandolo a una

presentazione di documentazione superflua rispetto alla reale portata dell'attività economica intrapresa.

Tuttavia, nel tentativo di dirimere definitivamente i dubbi di quanti insistevano a leggere in modo strumentale la norma, il comune che si era rivolto alla regione Friuli ha deciso di interessare della questione anche il ministero dello sviluppo economico, chiedendo l'espressione di un parere in merito.

Le indicazioni del ministero dello sviluppo economico. Ribadendo quanto già espresso nella circolare del dicastero della semplificazione normativa n. 1772 del 12 novembre 2010, il ministero dello sviluppo economico ha così emanato la nota protocollo n. 14839 del 28 gennaio 2011.

Dopo aver riaffermato il concetto che le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione, il ministero chiarisce che sarebbe illogica e paradossale una lettura delle norme che volesse imporre sempre la presentazione delle asseverazioni di un tecnico abilitato, legittimando l'amministrazione competente a richiedere una documentazione diversa da quella normativamente richiesta dalle singole discipline settoriali e dunque qualificata come «necessaria».

L'esame delle due circolari ministeriali nonché della più competente dottrina portano dunque ad un'unica conclusione: confrontando la nuova e la precedente versione dell'articolo 19 della legge n. 241, ora come allora restano salve le singole discipline di settore alle quali soltanto spetta di dettare la disciplina e di fissare la documentazione di volta in volta necessaria per la presentazione della Scia.

Quando è necessario allegare le asseverazioni alla Scia. La problematica può così considerarsi chiusa con l'affermazione del principio che le asseverazioni trovano la loro giustificazione nel contenuto tecnico specialistico non autocertificabile da parte del privato, mentre non sono necessarie quando ci si riferisca a stati, fatti, requisiti e presupposti

che possano costituire oggetto di semplici dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell'atto di notorietà.

In altre parole le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati trovano il loro fondamento e la loro giustificazione di neces-




sità quando si rende indispensabile l'intervento di un soggetto a specifica competenza tecnica qualificata, che per sua natura il privato imprenditore non può autocertificare o inserire in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a meno che non sia la

stessa normativa speciale di settore a prevedere espressamente che il rispetto di determinate normative spetti esplicitamente allo stesso privato imprenditore segnalante.

***Cna Interpreta srl**

© Riproduzione riservata

Come utilizzare la Scia per le attività economiche

Tipologia	Cosa autocertificare o inserire nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà	Necessità asseverazioni dei tecnici
Publici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dati anagrafici e d'impresa ✓ requisiti soggettivi morali e professionali ✓ agibilità dei locali e destinazione d'uso ✓ requisiti di sorvegliabilità <p><i>In genere tutto quanto previsto dalle singole leggi regionali di settore possa essere dichiarato dall'esercente</i></p>	<p>Tecnico fonometrico per previsione impatto acustico <i>Eventuale dichiarazione conformità impianti elettrici se aggiuntivi rispetto a quelli strutturali oggetto di agibilità edilizia</i> <i>Eventuale rispetto normativa antincendio se effettuati trattamenti con presenza contemporanea di più di 100 persone</i></p>
Sale Giochi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dati anagrafici e d'impresa ✓ requisiti soggettivi morali ✓ requisiti professionali in caso di somministrazione ✓ agibilità dei locali e destinazione d'uso 	<p>Tecnico fonometrico per Previsione di Impatto Acustico. <i>Eventuale dichiarazione conformità impianti elettrici se aggiuntivi rispetto a quelli strutturali oggetto di agibilità edilizia</i></p>
Iscrizioni in albi, ruoli, registri ed elenchi di agenti e rappresentanti di commercio, intermediazione commerciale e di affari, mediatori marittimi, spedizionieri	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dati anagrafici e d'impresa ✓ requisiti soggettivi morali e professionali ✓ agibilità dei locali 	<p>NON NECESSARIE</p>
Agenzia d'Affari di competenza comunale art. 115 Tulps	<p>dati anagrafici e d'impresa requisiti soggettivi morali e professionali agibilità dei locali (se utilizzati)</p>	<p>NON NECESSARIE</p>
Attività di FACCHINI 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dati anagrafici e d'impresa ✓ requisiti soggettivi morali e professionali ✓ agibilità dei locali (se utilizzati) 	<p>NON NECESSARIE</p>
Attività commerciali di VICINATO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dati anagrafici e d'impresa ✓ requisiti soggettivi morali e professionali, ✓ agibilità dei locali e destinazione d'uso <p><i>In genere tutto quanto previsto dalle singole leggi regionali di settore possa essere dichiarato dall'esercente</i></p>	<p>NON NECESSARIE</p>
Attività commerciali FORME SPECIALI DI VENDITA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dati anagrafici e d'impresa ✓ requisiti soggettivi morali e professionali ✓ agibilità dei locali e destinazioni d'uso (quando presenti i locali) 	<p>NON NECESSARIE</p>
Attività di somministrazione in pubblici esercizi: SUBINGRESSO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dati anagrafici e d'impresa ✓ requisiti soggettivi morali e professionali, ✓ agibilità dei locali 	<p>Tecnico fonometrico per Previsione impatto acustico</p>